

FAQ Procedura di gara per l'affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di fanghi biologici CER 190812 e di fanghi chimico-fisici CER 190814

QUESITO N. 1.

Una ditta ha trasmesso la seguente richiesta di informazioni:

In riferimento all'art. 2.4 "Capacità professionale e tecnica", comma a) del disciplinare di gara in cui si richiede di *"dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre anni, servizio di ritiro e smaltimento fanghi CER 190812 e CER 190814, per quantità non inferiori a quelle da ritirare e smaltire con la presente procedura"*, si chiede

1) ai fini del soddisfacimento del requisito, i servizi devono essere stati svolti per ogni codice nelle specifiche quantità previste (140 tonnellate di fanghi CER 190812 e 5.390 tonnellate di fanghi CER190814) o è possibile certificare di aver svolto il servizio di ritiro e smaltimento fanghi per una quantità maggiore o uguale di 5.530 tonnellate con riferimento alla sommatoria dei rifiuti con i due codici (eventualmente con una preponderanza di 190812 rispetto al 190814)?

2) nei servizi di ritiro e smaltimento fanghi, è possibile inserire i rifiuti con CER 190805 appartenenti allo stesso gruppo e che hanno modalità di prelievo, ritiro e smaltimento identici ai rifiuti oggetto di gara?

RISPOSTA AL QUESITO N. 1.

al fine di garantire il principio della massima concorrenza si comunica che:

- In merito alla richiesta 1), considerato che le attività di ritiro e smaltimento sono le medesime per entrambe le tipologie di fango CER 190812 e CER 190814, il requisito di cui al punto 2.4 è **soddisfatto** qualora si dimostri di aver effettuato negli ultimi tre anni, servizio di ritiro e smaltimento di fanghi CER 190812 e CER 190814 per quantità complessive non inferiori alla quantità complessiva da smaltire nella procedura di gara in oggetto.
- In merito alla richiesta 2), considerato che le attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti classificati con CER 190805 non rientrano nella procedura di gara in oggetto, il requisito di cui al punto 2.4 **non è soddisfatto** anche se si dimostri di aver effettuato negli ultimi tre anni, servizio di ritiro e smaltimento di fanghi aventi CER differenti da quelli indicati per quantità complessive non inferiori alla quantità complessiva da smaltire nella predetta procedura.